PROGETTO DI FUSIONE

di

Qcom S.p.A.

per incorporazione in

Intred S.p.A.

redatto ai sensi degli artt. 2501-bis e 2501-ter cod. civ.

Indice

1.	PREMESSA E MODALITÀ DI ESECUZIONE	2
2.	SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501-TER N. 1 COD. CIV.)	3
3.	MOTIVAZIONI E PRINCIPI ISPIRATORI DELLA FUSIONE	3
4.	STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE (ART. 2501-TERN. 2 COD. CIV.)	4
5.	Rapporto di cambio, conguaglio in denaro e criteri e modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante (art. 2501- <i>ter</i> nn. 3 e 4 cod. civ.)	4
6.	Data di partecipazione agli utili delle azioni della Società Incorporante; data di decorrenza degli effetti della Fusione (artt. 2501- <i>ter</i> nn. 5 e 6 e art. 2504- <i>bi</i> s cod. civ.)	5
7.	TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI ED AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI (ART. 2501-TER N. 7 COD. CIV.)	
8.	Vantaggi particolari eventualmente previsti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione (art. 2501- ter n. 8 cod. civ.)	5
9.	PECULIARITÀ DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI QCOM IN INTRED COME MERGER LEVERAGED BUY-OUT (ART. 2501-BIS CO. 2 COD. CIV.)	5
10.	RISORSE FINANZIARIE PREVISTE PER IL SODDISFACIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE	6

1. Premessa e modalità di esecuzione

Gli organi amministrativi di:

- (i) Qcom S.p.A. ("Qcom" o "Società Incorporanda"); e
- (ii) Intred S.p.A. ("Intred" o "Società Incorporante" e, congiuntamente alla Società Incorporanda, le "Società Partecipanti alla Fusione"),

hanno congiuntamente redatto e predisposto il presente progetto comune di fusione (il "**Progetto** di Fusione").

Alla data del presente Progetto di Fusione, il capitale sociale di Qcom è interamente posseduto da Intred.

L'operazione descritta nel presente Progetto di Fusione consiste nella fusione per incorporazione di Qcom in Intred, qualificabile come fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (c.d. *merger leveraged buy-out*) ai sensi degli artt. 2501-*bis* e 2501-*ter* cod. civ. (la "**Fusione**").

Nell'ambito della Fusione è stata predisposta la seguente documentazione:

- il presente Progetto di Fusione ai sensi degli artt. 2501-bis, co. 2, e 2501-ter cod. civ.;
- la relazione dell'organo amministrativo ai sensi degli artt. 2501-bis, co. 3, e 2501-quinquies cod. civ.; e
- la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società Incorporante ai sensi dell'art. 2501-bis, co. 5, cod. civ. (la "Relazione del Revisore"), qui allegata sub Allegato A.

Sarà altresì predisposta e consegnata la relazione di Brixia Revisione S.r.l., società di revisione nominata dal Tribunale di Brescia in data 27 marzo 2020 quale esperto ai sensi degli artt. 2501bis, co. 4, e 2501-sexies cod. civ. ("Relazione dell'Esperto"). La Relazione dell'Esperto, non prevedendo la Fusione alcun rapporto di cambio ma essendo qualificabile come "fusione a seguito di acquisizione con indebitamento", avrà quale esclusivo contenuto l'attestazione della ragionevolezza delle indicazioni contenute nel Progetto di Fusione circa le risorse previste per il soddisfacimento del debito della Società Incorporante. A tal proposito, si dà espressamente atto che è stato altresì chiesto all'esperto di cui sopra di valutare la possibilità di rilasciare l'attestazione prevista dall'art. 2503 cod. civ., ai sensi della quale venga espressamente dichiarato che la situazione patrimoniale e finanziaria delle Società Partecipanti alla Fusione rende non necessarie particolari garanzie a tutela dei creditori. Ove la Relazione dell'Esperto – che verrà predisposta e consegnata successivamente al presente Progetto di Fusione - contenga effettivamente l'attestazione di cui all'art. 2503 cod. civ. la decorrenza dei 60 giorni dall'iscrizione della delibera assembleare sulla Fusione richiesta dalla medesima previsione normativa non sarà più necessaria, potendo in tal così procedersi alla stipula dell'atto di fusione in un momento immediatamente successivo all'iscrizione della delibera assembleare di fusione.

A norma dell'art. 2501-quater, co. 2, cod. civ., la Fusione assumerà a riferimento i bilanci dell'ultimo esercizio delle Società Partecipanti alla Fusione, chiusi non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del presente progetto di fusione presso le sedi delle Società Partecipanti alla Fusione, e riferiti, quindi, alla data del 31 dicembre 2019.

Ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2501-bis cod. civ., alla presente Fusione non sono applicabili le semplificazioni previste dall'art. 2505 cod. civ., trattandosi di fusione per

incorporazione a seguito di acquisizione con indebitamento.

2. Società partecipanti alla Fusione (art. 2501-ter n. 1 cod. civ.)

a. Società Incorporanda

Qcom S.p.A.

Sede Legale: Via Roggia Vignola 9 – 24047 Treviglio (BG)

Capitale Sociale: Euro 660.000,00 interamente sottoscritto e versato

C.F. e numero d'iscrizione nel Registro Imprese di Bergamo: 02756390163

Si precisa che la Società Incorporanda non si trova nelle condizioni di impedimento previste all'art. 2501 co. 2 cod. civ.

Si dà espressamente atto che, in considerazione del fatto che i locali costituenti la sede legale attuale di Qcom in Treviglio (BG), via Roggia Vignola 9, sono oggetto di un contratto di locazione a favore di Qcom, quale conduttore, e che tale contratto cesserà i propri effetti a far data dal 31 luglio 2020, la Società Incorporante, in qualità di socio unico di Qcom, sta valutando l'opportunità di trasferire la sede legale di quest'ultima da Treviglio (BG), via Roggia Vignola 9, a Brescia (BS), via Pietro Tamburini 1, luogo in cui è situata la sede legale della stessa Società Incorporante.

b. Società Incorporante

Intred S.p.A.

Sede Legale: Via Pietro Tamburini 1, 25136 Brescia (BS)

Capitale Sociale: Euro 10.000.000,00 interamente sottoscritto e versato

C.F. e numero d'iscrizione nel Registro Imprese di Brescia: 11717020157

Intred, le cui azioni sono state ammesse, a decorrere dal 18 luglio 2018, alla negoziazione su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è un operatore del settore delle telecomunicazioni munita di una rilevante infrastruttura di rete proprietaria attiva principalmente in Lombardia e specializzata nell'offerta al mercato *business* e *retail* di servizi di connettività in banda larga e ultra larga, connettività *wireless*, telefonia fissa, servizi *cloud* nonché di una serie di differenti servizi accessori correlati ai servizi sopra precisati.

Si precisa che la Società Incorporante non si trova nelle condizioni di impedimento previste all'art. 2501 co. 2 cod. civ.

3. Motivazioni e principi ispiratori della Fusione

La Fusione è finalizzata al perseguimento di maggiori sinergie attraverso la razionalizzazione della *governance* e della gestione delle relative strutture operative.

Dopo l'acquisizione della totalità del capitale sociale di Qcom da parte di Intred in data 27 febbraio 2020, le Società Partecipanti alla Fusione hanno iniziato a sviluppare un comune modello organizzativo e commerciale basato sulle rispettive competenze tecniche.

Di fatto, pertanto, il processo di integrazione tra le due realtà si è già concretizzato negli aspetti organizzativi e commerciali e la Fusione consentirà l'abbattimento di un inutile costo relativo agli aspetti amministrativi della Società Incorporanda. Gli effetti dell'Operazione possono quindi essere così riassunti:

- semplificazione della articolazione societaria e degli assetti di governance, con la relativa riduzione degli organi di amministrazione e controllo;
- riduzione dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi, attraverso la concentrazione delle relative funzioni, mantenendo ove necessario le unità locali per garantire piena funzionalità del servizio prestato;
- realizzazione di processi produttivi diretti a valorizzare in sinergia con le capacità finanziarie e di management espresse dalla Società Incorporante – la qualità e la omogeneità del servizio erogato (processo già in corso).

La Fusione comporterà anche un contenimento dei costi di gestione che, anche se non giustificano di per sé l'avvio di un tale processo riorganizzativo, ne sono una conseguenza diretta. Le sinergie ed i risparmi derivanti dall'incorporazione di Qcom in Intred a seguito della Fusione sono evidenti: un unico organo amministrativo, un solo centro contabile-amministrativo, la redazione di un solo bilancio comporteranno sicuramente una riduzione dei costi e dei tempi di gestione dei relativi adempimenti.

La Fusione, così come ipotizzata ed a giudizio del *management* delle Società Partecipanti alla Fusione, non presenta alcun aspetto negativo né crea alcun pregiudizio all'unico socio delle Società Incorporanda così come alla compagine sociale della Società Incorporante, né ai terzi creditori che, in ogni caso, potranno esercitare il diritto di opposizione alla Fusione ai sensi dell'art. 2503 cod. civ., salvo che la Relazione dell'Esperto contenga l'attestazione secondo cui la situazione patrimoniale e finanziaria delle Società Partecipanti alla Fusione rende non necessarie particolari garanzie a tutela dei creditori ai sensi dell'art. 2503 cod. civ.. In tal caso, la decorrenza dei 60 giorni dall'iscrizione della delibera assembleare sulla Fusione richiesta dalla medesima previsione normativa non sarà più necessaria, come delineato al precedente Paragrafo 1.

4. Statuto della Società Incorporante (art. 2501-ter n. 2 cod. civ.)

Lo statuto della Società Incorporante vigente alla data odierna non subirà alcuna modifica per effetto della Fusione, nemmeno in relazione all'oggetto sociale, atteso che l'articolo 2.1 del vigente statuto sociale della Società Incorporante comprende già l'attività sociale che Intred svolgerà per effetto della Fusione.

Il testo dello statuto sociale della Società Incorporante, che rimarrà pertanto in vigore al perfezionamento della Fusione, è accluso al presente Progetto di Fusione sub Allegato B ("Statuto Sociale").

5. Rapporto di cambio, conguaglio in denaro e criteri e modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante (art. 2501-*ter* nn. 3 e 4 cod. civ.)

Trattandosi di fusione nella quale il capitale sociale della Società Incorporanda è interamente posseduto dalla Società Incorporante, le azioni rappresentative del capitale sociale della Società Incorporanda, per effetto della Fusione, verranno annullate senza alcun concambio né conguaglio in danaro e conseguente emissione di nuove azioni a servizio dell'unico socio Intred che, invece, vedrà annullata la propria diretta partecipazione nella Società Incorporanda in ragione della detenzione del 100% del capitale sociale della stessa. Si evidenzia inoltre che, una volta

perfezionatasi la Fusione, la Società Incorporante non procederà ad alcun mutamento del proprio capitale sociale e assumerà nel proprio patrimonio gli elementi attivi e passivi della Società Incorporanda.

Si precisa infine che non è previsto alcun aumento di capitale a servizio della Fusione.

6. Data di partecipazione agli utili delle azioni della Società Incorporante; data di decorrenza degli effetti della Fusione (artt. 2501-*ter* nn. 5 e 6 e art. 2504-*bis* cod. civ.)

Ai sensi dell'art. 2504-bis, co. 2, cod. civ., gli effetti civilistici della Fusione si produrranno dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese in cui sono iscritte la Società Incorporante e la Società Incorporanda (la "Data di Efficacia"). L'atto di fusione potrà stabilire che gli effetti civilistici della Fusione decorrano da una data successiva.

Per effetto della Fusione la Società Incorporante assumerà, ai sensi dell'art. 2504-bis co. 1 cod. civ., tutti i diritti e tutti gli obblighi della Società Incorporanda, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, della stessa, anteriori alla Fusione.

Ai sensi degli artt. 2501-*ter*, co. 1, n. 6) e 2504-*bis*, co. 3, cod. civ., ai fini contabili le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dal 1° gennaio 2020.

La Fusione è un'operazione fiscalmente neutra ai sensi dell'art. 172, commi 1 e 2 del T.U.I.R. La Fusione, infatti, non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle Società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze ed il valore di avviamento.

Poiché la data di recepimento degli effetti contabili dell'operazione è il 1° gennaio 2020, l'effetto fiscale della Fusione avrà decorrenza a partire dalla medesima data.

7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni (art. 2501-*ter* n. 7 cod. civ.)

Non esistono categorie di soci ai quali sia riservato un trattamento particolare o privilegiato, né vi sono titoli diversi dalle azioni e che incorporeranno diritti particolari diversi per ciascuna classe, come può evincersi dallo Statuto Sociale della Società Incorporante.

8. Vantaggi particolari eventualmente previsti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione (art. 2501-*ter* n. 8 cod. civ.)

Non sono previsti benefici o vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione.

Peculiarità della fusione per incorporazione di Qcom in Intred come merger leveraged buy-out (art. 2501-bis co. 2 cod. civ.)

La fusione per incorporazione di Qcom in Intred avviene a seguito dell'acquisizione da parte di Intred della partecipazione rappresentante il 100% del capitale sociale di Qcom (la "Partecipazione").

Il pagamento del prezzo di acquisto della Partecipazione da parte di Intred è avvenuto, in parte, mediante utilizzo di mezzi propri e, in altra parte, contraendo indebitamento finanziario, per un

totale di Euro 10.260.880,00. In particolare:

- (i) per quanto concerne i mezzi propri, gli stessi sono derivati da disponibilità di cassa della stessa Intred, per un importo pari ad Euro 7.260.880,00; e
- (ii) per quanto concerne l'importo ottenuto a debito, in data 25 febbraio 2020 Intesa Sanpaolo S.p.A. ha concesso a Intred un finanziamento chirografario per un importo complessivo pari a Euro 6.000.000,00, con durata pari a 6 anni, di cui Euro 3.000.000,00 destinati a supportare l'acquisto della Partecipazione ed il residuo destinato ad investimenti in *capex*.

Dalla struttura dell'operazione sinteticamente descritta sopra si evince quindi che, a seguito della Fusione, il patrimonio di Qcom verrà a costituire garanzia generica di rimborso dei debiti contratti da Intred al fine di acquisire la Partecipazione. Resta inteso che, anche alla luce della solidità patrimoniale e finanziaria di Intred, il patrimonio di Qcom non costituirà garanzia esclusiva di rimborso delle obbligazioni contratte per l'acquisizione della Partecipazione, ma tale rimborso verrà altresì garantito dal patrimonio e dai flussi di cassa generati dalla stessa Intred, come risultante a seguito del perfezionamento della Fusione.

In considerazione di quanto precede, l'operazione di Fusione è soggetta anche alla disciplina di cui all'articolo 2501-bis cod. civ., in tema di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento.

Per quanto riguarda le valutazioni operate dalla Società Incorporante in merito alle risorse finanziarie necessarie per il soddisfacimento delle proprie obbligazioni a seguito della Fusione, si precisa che, successivamente al perfezionamento della Fusione e fermo quanto specificato nel proseguo, la Società Incorporante rimborserà il debito contratto ai fini dell'acquisizione della Partecipazione attraverso i flussi di cassa che si prevede saranno prodotti dall'attività caratteristica di Intred, come integrata a seguito dell'acquisizione della Partecipazione.

10. Risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla Fusione

Nello svolgere la propria analisi circa i presupposti della Fusione, Intred ha pertanto tenuto conto dei flussi finanziari previsionali contenuti nel piano economico e finanziario relativo al periodo 2020 – 2025, elaborato dal *management* e successivamente approvato dal consiglio di amministrazione (il "**Piano**"). A tale riguardo la Società Incorporante ritiene che nell'orizzonte temporale sopra menzionato, conseguirà risultati economici e finanziari compatibili con il soddisfacimento delle obbligazioni contratte per l'acquisizione della Partecipazione.

A tal riguardo, occorre considerare che il suddetto Piano è stato predisposto dalle Società Partecipanti alla Fusione esclusivamente allo scopo di verificare la capacità della società risultante dalla Fusione di far fronte agli obblighi di rimborso connessi all'indebitamento contratto per l'acquisizione della Partecipazione e non vuole essere un piano industriale programmatico delle stesse. Pertanto, tale Piano non dovrà essere utilizzato per valutare eventuali investimenti nelle azioni della Società Incorporante ovvero inteso quale piano industriale programmatico, declinando la Società Incorporante ogni responsabilità al riguardo.

Più in particolare, le risorse finanziarie che saranno impiegate per soddisfare le obbligazioni contratte per l'acquisizione della Partecipazione, come meglio specificate nella Relazione dell'Organo Amministrativo predisposta ai sensi dell'art. 2501-quinquies cod. civ., sono e saranno costituite dai flussi di cassa che si prevede saranno prodotti dall'attività operativa caratteristica di Intred, come integrata a seguito dell'acquisizione della Partecipazione, anche al netto degli investimenti. Tali flussi di cassa risultano più che capienti nel corso degli anni del Piano. Alla data odierna non è inoltre previsto ulteriore ricorso al debito bancario, né sono ipotizzate operazioni di

carattere straordinario per aumentare la liquidità di Intred, come risultante dalla Fusione.

In considerazione di quanto precede, nonché alla luce delle previsioni contenute nel Piano, è ragionevolmente prevedibile la capacità della società risultante dalla Fusione di far fronte sia agli obblighi di rimborso che a tutti i debiti operativi tipici della gestione corrente della stessa, fermo restando che, sebbene il Piano sia basato sulle migliori stime degli eventi futuri, la pianificazione dei ricavi e dei margini è per sua natura suscettibile di subire variazioni, anche rilevanti, rispetto ai dati previsionali, alcuni dei quali, per natura, non sono direttamente controllabili dalla società risultante dalla Fusione.

Inoltre, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2501-bis, comma 4 e 2501-sexies cod. civ., verrà depositata presso la sede della Società Incorporante la relazione redatta dall'esperto la quale, non prevedendo la Fusione alcun rapporto di cambio, ma essendo qualificabile come fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, avrà come unico, seppur imprescindibile, contenuto l'attestazione della ragionevolezza delle indicazioni contenute nel Progetto di Fusione circa le risorse previste per il soddisfacimento del debito della Società Incorporante.

* * * * *

I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Progetto di Fusione.

Allegato A Relazione del Revisore

Allegato B Statuto della Società Incorporante

Brescia, 5 giugno 2020

Per Qcom S.p.A.

Nome: Daniele Peli

Carica: Amministratore Unico